



SCHEMA DI CONVENZIONE

per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica del sito “Area di Forte Marghera - Mestre (VE)” in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 - Bonifica del “suolo dei siti orfani”
CUP F74D22001440006 - CIG _____

L'anno ____ (_____), il giorno __ (_____), del mese di _____, in Venezia Mestre,
tra

il **COMUNE DI VENEZIA** (nel prosieguo anche “Comune”), Codice Fiscale 00339370272, con sede legale in Venezia, Cà Farsetti San Marco 4137, legalmente rappresentato dall'arch. *Danilo Gerotto* nella sua qualità di Direttore *pro tempore* dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede Municipale, il quale agisce nella qualità di Responsabile del Procedimento e stipula lo stesso, in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata,

e

la Società **VERITAS S.p.A. - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI** (nel prosieguo anche “Veritas”), Codice Fiscale e Partita IVA 03341820276, con sede legale in Venezia, Santa Croce 489, in persona del _____, nato a _____ (____) il ____/____/_____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata Società, il quale agisce in forza dei poteri a lui conferiti con la Procura Speciale Rep. n. _____ del ____/____ e Racc. n. _____ Notaio dott. _____, registrata a _____ (____) il ____/____/_____
al n. _____,

singolarmente la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”.

Premesse:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche*”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;



Vista in particolare la Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 del PNRR che prevede la bonifica dei “suoli dei siti orfani” e relativi traguardi/obiettivi e indicatori e che, con una dotazione di 500 milioni di euro, mira a ripristinare i “terreni dei siti orfani”, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare, utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l’edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del “suolo dei siti orfani” (target EU M2C4-25);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do not significant harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Atteso l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della Transizione Ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell’ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;



Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

Vista la circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

Vista la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, in attuazione della quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha elaborato il proprio Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per garantire il coordinamento e il presidio gestionale per l'attuazione delle misure PNRR di competenza al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione per come richiamati dal regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241;

Vista la circolare del 11 agosto 2022, n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DSH)*”;

Viste le Linee Guida del MASE per i Soggetti Attuatori delegati, 7/8/2023, versione n. 1.2;



Vista la “*Guida Operativa per il controllo e la rendicontazione degli interventi del Comune di Venezia finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*” approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 20 aprile 2023;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del sopra citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2022, recante “*Piano d’Azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4., del PNRR*” (di seguito anche solo “Piano d’azione”), al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 e, in particolare, l’art. 7;

Tenuto conto che il Piano d’azione ha assegnato alla Regione del Veneto risorse per complessivi € 31.363.466,01 destinati alla realizzazione degli interventi per i siti elencati nella tabella in Allegato 2 del medesimo D.M. 4 agosto 2022;

Preso atto che, con nota prot. 535718 del 18 novembre 2022, acquisita in pari data al prot. 144432/MiTE, per l’intervento relativo al sito orfano denominato “Area Forte Marghera - Mestre” la Regione del Veneto ha comunicato al competente Ministero una superficie d’intervento (m²) diversa rispetto a quella indicata nell’Allegato 2 del Piano d’azione, per la quale si è reso necessario modificare il medesimo Piano;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Visto in particolare, l’articolo 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) del DL 77/2021, al cui comma 1, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, è stabilito che “*le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate [...] L’attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati*”;

Visto lo schema dell’*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

Visto l’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato;

Visto l’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 4 agosto 2022, a mente del quale “*nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi contengono altresì la puntuale descrizione delle attività delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute*”;

Considerato che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla presente Convenzione si configurano come interventi in sostituzione del soggetto responsabile della contaminazione;

Vista la nota Prot. n. 731/MiTE del 3 gennaio 2023, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso alla Regione del Veneto:

lo schema di accordo di cui all’articolo 7 del Piano d’azione “*per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione del Veneto*”; lo schema di autodichiarazione, anche per i Soggetti Attuatori esterni, di cui all’articolo 8 del Piano d’azione, chiedendone la compilazione;

la richiesta di rettifica di alcune incongruenze/inesattezze riscontrate nelle “schede intervento” trasmesse;

Viste le “SCHEDE INTERVENTO”, relative ai siti contaminati, allegate al suddetto accordo, in particolare, le risorse finanziarie, le modalità e i tempi previsti per portare a termine e conseguire target e milestone previsti dalla misura M2C4, Inv. 3.4 del PNRR;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1055 del 29 agosto 2023 che ha approvato l’elenco degli interventi di bonifica dei siti contaminati qualificati “siti orfani” ai sensi del D.M. 4/8/2022 e individuati come prioritari;

Vista la nota PG/2023/0606447 del 20/12/2023, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Venezia la nota MASE Prot. n. 186325 del 16.11.2023, contenente lo schema di Accordo di Programma, ex art. 7, D.M. 4/8/2022, affinché l’Amministrazione comunale provvedesse con l’iter amministrativo per l’attuazione dei propri interventi;

Visto il D.M. 7/5/2024 che ha apportato alcune modifiche all’Accordo di programma sostituendo integralmente l’allegato 2 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 4 agosto 2022 con riguardo alle istanze di finanziamento richieste da alcune delle regioni, tra cui la Regione del Veneto;

Vista la nota Prot. n. 150722 del 7/8/2025 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che è in corso un aggiornamento del Piano d'azione di cui al D.M. 4 agosto 2022 e ss.mm.ii., da concludersi entro il mese di settembre, invitando quindi le Amministrazioni ad individuare eventuali interventi critici che potrebbero compromettere la possibilità di riqualificare almeno il 70% del suolo dei siti orfani sul territorio regionale o provinciale, valutando la possibilità di stralciarli dal Piano d'azione ovvero di rimodularne l'estensione;

Dato atto che:

il decreto n. 26 del 18/4/2025 della Regione del Veneto ha approvato, nella Conferenza dei Servizi decisoria regionale del 2/2/2025 e di cui all'art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto operativo di bonifica integrato con relative prescrizioni;

la Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 12 settembre 2024 ha recepito lo schema di Accordo di programma, demandando la sottoscrizione del suddetto accordo al Sindaco, mentre l'approvazione di tutti gli atti conseguenti volti ad attuare gli interventi a valere sulla misura M2C4 I 3.4 è stata demandata al Direttore dell'Area Sviluppo del Territorio;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 91 del 8 ottobre 2024 ha approvato l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione del Veneto, sottoscritto in data 1° ottobre 2024 tra Ministero, Regione del Veneto e vari Comuni ammessi al finanziamento, tra cui il Comune di Venezia;

con nota del Comune di Venezia PG/2025/96691 del 24/02/2025 è stata inserita nella scheda intervento n. 7 - VEN08 - la misura T1 2026 spostando la conclusione dei lavori al 31/03/2026. Tale modifica è stata concordata tra la Regione del Veneto (Soggetto Attuatore) e il Comune di Venezia (Soggetto Attuatore esterno);

con nota del Comune di Venezia PG/2025/185894 del 9/4/2025 è stata ulteriormente modificata la SCHEMA INTERVENTO n. 7 - VEN08 - relativa all'Area Forte Marghera, vincolante per la realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi in essa fissati, salvo proroghe o ulteriori modifiche concordate con la Regione del Veneto;

con nota della Regione del Veneto Prot. n. 224062 del 30/4/2025 è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la Scheda relativa all'intervento n. 7 - VEN08 - aggiornata;

con nota PG/2025/444329 del 28/8/2025, rettificata con successiva nota PG/2025/445792 del 29/8/2025, il Comune di Venezia ha trasmesso alla Regione del Veneto la richiesta di rimodulazione della Scheda Intervento n. 7 - VEN08 - relativamente alla superficie da bonificare ed al costo dell'intervento e, con riduzione della prima a complessivi 38.800 m² e del secondo a complessivi 4.700.000,00 €;

con nota Prot. n. 417766 del 29/8/2025 la Regione del Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la richiesta di aggiornamento del Piano d'azione, in riferimento alla comunicazione del Ministero stesso di revisione/aggiornamento Prot. n. 150722 del 7/8/2025;

Ritenuto necessario ricorrere a Veritas, quale società *in house* del Comune, per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione;

Considerato che Veritas è Società:

emittente strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati anche su mercati regolamentati e, in quanto tale, è “ente di interesse pubblico” (EIP) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e “società quotata” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 175/2016;

iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e segnatamente tra le altre, per la Categoria 9 “bonifica di siti” - Classe C, ed ha per oggetto sociale, oltre alla gestione integrata dei servizi ambientali, la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale; nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti espletta anche la funzione di stazione appaltante, ove previsto;

Rilevato che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste dallo Statuto societario di Veritas e che pertanto questa è soggetto idoneo e di comprovata esperienza nel settore per la realizzazione dell’intervento specifico, disponendo di una struttura in grado di seguire tutte le fasi tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati;

Considerato che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l’adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

Vista la Conferenza dei Servizi decisoria del 25 febbraio 2025 e il relativo verbale, trasmesso con nota protocollo n. 0172323 del 3/4/2025, nonché le prescrizioni inerenti all’approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell’ambito territoriale del Bacino Scolante della laguna di Venezia - sito VEN08 - Area Forte Marghera;

Vista l’approvazione del progetto operativo di bonifica con misure di messa in sicurezza, comprensivo di fattibilità tecnico economica del sito Forte Marghera, con decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 26 del 18/4/2025, ai sensi dell’art 242 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 33 del 16/5/2025 che ha disposto che le superfici definite come “Aree esterne col. B di non necessità di intervento” nella Tavola 5 (“Lotti di intervento”), trasmessa dal Comune con nota PG/2025/181973 del 8/4/2025 ed acquisita al protocollo regionale con. n. 179719 del 8/4/2025, sono non contaminate sulla base della rivalutazione della destinazione urbanistica ritenuta compatibile con gli usi di cui alla colonna B. Ai fini del raggiungimento del target fissato dalla Misura M2C4 I3.4 del PNRR, sono restituite agli usi legittimi 11.645 m², in conformità con quanto previsto all’art. 5, comma 3, lett. a) del Piano d’azione di cui al D.M. 4 agosto 2022;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 69 del 23/9/2025 con il quale sono state approvate le modifiche, non sostanziali, consistenti in variazioni alle estensioni dei lotti senza alterazione della superficie complessiva e le modalità di intervento comunicate dal Comune di Venezia con nota PG/2025/384661 del 23/7/2025;

Considerato che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a valere sulle risorse assegnate per il PNRR con il citato decreto 4 agosto 2022 che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, *costituisce titolo per accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

Visti gli articoli 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che è in corso l'aggiornamento al nuovo Piano d'azione sulla base dei dati trasmessi dal Comune con nota PG/2025/444329 del 28/8/2025, così come successivamente rettificati con nota PG/2025/445792 del 29/8/25;

Considerata l'urgenza collegata alla necessità di raggiungere al 31/3/2026 la riqualificazione del suolo nella percentuale individuata nel D.M. 4 agosto 2022, pur nelle more di approvazione dell'aggiornamento del già menzionato Piano da parte del Ministero competente e fatta salva ogni successiva e nuova modifica/proroga.

Tutto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1
(Premesse)**

Le premesse e gli allegati al presente atto (nel prosieguo anche “Convenzione”) costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo contenuto ed efficacia negoziale tra le Parti.

**Articolo 2
(Definizioni)**

Ai sensi della Convenzione si intende per:

- a) **Soggetto Attuatore:** la Regione del Veneto, individuata quale Soggetto Attuatore dell'intervento di bonifica descritto nell'allegato tecnico dell'Accordo di programma (SCHEDA INTERVENTO N. 7 - VEN08 - Area Forte Marghera);
- b) **Soggetto Attuatore esterno:** il Comune di Venezia, come individuato dall'art. 5 e dall'allegato tecnico dell'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino

ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione del Veneto, per l'intervento di bonifica come infra definito;

- c) **Soggetto Realizzatore o Soggetto Esecutore:** soggetto e/o operatore economico coinvolto nella realizzazione del progetto, individuato dal Soggetto Attuatore, anche esterno, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale applicabile, compresa quella in materia di contratti pubblici. Nell'ambito della Convenzione Veritas, Società *in house* del Comune è individuata quale Soggetto Realizzatore sulla base della delibera di affidamento D.C. n. 177 del 12 settembre 2024;
- d) **Piano d'azione:** il piano di cui al D.M. 4 agosto 2022, così come successivamente modificato con D.M. 07/05/2024 ed in corso di ulteriore modifica a seguito di nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Prot. n. 150722 del 7/08/2025;
- e) **Accordo di programma:** convenzione che stabilisce obiettivi comuni e modalità di collaborazione tra le Parti al fine di realizzare progetti che richiedono un'azione integrata e coordinata. Nel caso di specie, si intende l'accordo tra Ministero/Regione/Comune, sottoscritto in data 1° ottobre 2024 ed approvato con D.M. n. 91 del 8 ottobre 2024.
- f) **Scheda Intervento:** l'Allegato tecnico accluso all'Accordo di programma denominato "SCHEMA INTERVENTO N. 7 - VEN08", i cui contenuti sono stati successivamente proposti in aggiornamento con nota prot. 417766 del 29/08/2025 inviata dalla Regione del Veneto al MASE. Scheda rimodulata in via provvisoria (allegata alla Convenzione nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano d'azione) e suscettibile di ulteriori aggiornamenti e/o modifiche;
- g) **CUP:** il Codice Unico di Progetto, quale codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- h) **Target (EUM2C4-25):** traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura PNRR che rappresenta un impegno concordato a livello europeo e nazionale quale misura minima da raggiungere a livello nazionale (raggiungimento 70% di bonifica del suolo contaminato);
- i) **Milestone:** traguardo qualitativo da raggiungere che rappresenta l'impegno concordato con l'Unione europea a livello nazionale, declinato a livello regionale e a livello convenzionale individuato nella Scheda Intervento;
- j) **Avvio lavori:** consegna del lotto che per primo darà avvio ai lavori, con riferimento alla data indicata nel verbale firmato in contraddittorio;
- k) **Conclusione lavori:** rilascio di certificazione/provvedimento/relazione per prestazioni eseguite a tutto il 31/3/2026, salvo proroghe ministeriali, secondo una delle modalità previste dall'art. 5, comma 3, del Piano d'azione;
- l) **Intervento di bonifica o Intervento:** insieme delle attività descritte nella Scheda Intervento.

Articolo 3
(Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti)

1. In virtù del Piano d’azione il Comune, ai fini della Convenzione, è qualificato Soggetto Attuatore esterno.
2. Veritas, quale Società *in house* del Comune, è Soggetto Realizzatore/Soggetto Esecutore tramite affidamento ex art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
3. Sono individuati come Responsabili della Convenzione:
 - a) per il Comune: il Direttore *pro tempore* della Direzione Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, arch. *Danilo Gerotto*, per la sottoscrizione della Convenzione e controllo complessivo dell’Intervento.
Assume la qualifica di RUP il Dirigente del Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali della Direzione Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, dott. *Massimo Gattolin*, per la fase dell’affidamento *in house*, anche ai fini dell’acquisizione del CIG, monitoraggio, controllo e verifica delle attività eseguite da Veritas;
 - b) per Veritas: il Direttore della Direzione Smaltimenti e Commerciale, ing. *Cristiano Franzoi*, per l’esecuzione delle attività di competenza di Veritas, così come previste nella Convenzione.
4. I Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, vigilano sul corretto espletamento delle attività sottese al raggiungimento degli obiettivi, così come regolate dalla Convenzione.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, se non nei limiti stabiliti dalla legge e qualora rientranti tra le spese ammissibili previste dall’art. 7 dell’Accordo di programma.

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione)

1. Costituiscono oggetto della Convenzione i rapporti ed i reciproci obblighi, intercorrenti tra le Parti, per l’esecuzione dell’Intervento di bonifica così come descritto nell’accluso prospetto tabellare trasmesso dalla Regione del Veneto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota Prot. n. 417766 del 29/8/2025, in riscontro alla richiesta del Ministero stesso (Prot. n. 150722 del 7/8/2025), ai fini del raggiungimento dell’obiettivo imposto dall’UE e riassunto nell’acclusa Scheda Intervento.
2. In ragione di quanto indicato al comma che precede, pertanto, il Comune affida a Veritas le seguenti attività:
 - a) progettazione dell’Intervento di bonifica, sviluppata e redatta secondo le indicazioni contenute nell’accluso Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito anche “DIP”) di cui al PG/2025/0500063 del 25/9/2025;
 - b) realizzazione dell’Intervento di bonifica, così come descritto nella Scheda Intervento e secondo le modalità esecutive meglio indicate all’art. 6 della Convenzione.
3. Si precisa che le “aree esterne di cui alla colonna B”, pari ad una superficie di 11.964 m² e così come individuate nella Tavola n. 01 allegata alla nota del Comune PG/2025/0101688 del 26/2/2025, sono da intendersi per l’appunto rispondenti ai limiti di colonna B e quindi idonee a contribuire al raggiungimento del target PNRR.

4. Veritas, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 13, comma 1, si impegna a eseguire l'Intervento di bonifica alle condizioni specificate nella richiesta di offerta economica formulata dal Comune con PG/2025/_____ del ____/____/2025 (nel prosieguo anche "RDO") e secondo quanto indicato nell'offerta formulata da Veritas con Prot. n. _____ del ____/____/2025 (nel proseguo anche "Offerta").
5. Si precisa che il collaudatore verrà nominato dal Comune in qualità di Soggetto Attuatore esterno, come previsto nel verbale della Conferenza dei Servizi decisoria e dall'Accordo di programma. Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del Piano d'azione, provvederà altresì a nominare un tecnico abilitato per l'asseverazione dell'Intervento eseguito e della percentuale di suolo riqualificata in conformità al progetto approvato.

Articolo 5

(Decorrenza e durata della Convenzione)

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine alla data del 30 settembre 2026, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Ministero competente o dalla Regione del Veneto.

Articolo 6

(Modalità di esecuzione delle attività di competenza di Veritas)

1. Veritas potrà dare esecuzione alle attività di cui all'art. 4 della Convenzione secondo quanto segue (anche in modalità alternativa o congiunta):
 - a) direttamente (in proprio), tramite servizi e professionisti interni, in ragione delle valutazioni di opportunità organizzative e gestionali che Veritas ha indicato nell'Offerta allegata alla Convenzione ed alle condizioni in essa stabilite, sulla base delle quali è stata effettuata la relazione di congruità. In detto contesto, si precisa che il personale eventualmente impiegato da Veritas dovrà essere adeguatamente qualificato, formato ed idoneo allo svolgimento delle specifiche operazioni, nonché dotato delle necessarie attrezzature e dei dispositivi, anche di sicurezza, normativamente previsti.
 - b) in appalto, affidando ad operatori economici terzi individuati da Veritas nell'osservanza delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura dei beni e/o la prestazione dei servizi ritenuti necessari per la realizzazione dell'Intervento. Veritas, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di appalti pubblici, nominerà pertanto un proprio Responsabile Unico del Progetto (RUP) per lo svolgimento delle procedure inerenti e conseguenti.
2. Ai fini di poter conseguire il raggiungimento dell'obiettivo T1-2026 entro il 31 marzo 2026, è consentito l'avvio dei lavori oggetto della Convenzione nelle more dell'approvazione della modifica del Piano d'azione da parte del MASE, come da sua nota prot. 150722 del 07/08/2025.
3. Le tipologie di intervento resteranno quelle approvate con Decreti del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 26 del 18/4/2025 e n. 69 del 23/9/2025, ma l'estensione e la localizzazione dei singoli lotti funzionali potrebbe subire un aggiustamento (in positivo o in negativo) a seguito di verifiche tecniche eseguite in relazione allo stato dei luoghi e da eventuali comunicazioni e/o esigenze rappresentate dal Comune. La variazione di tali superfici, tuttavia, non andrà a modificare la complessiva superficie obiettivo pari a 38.800 m².

4. Eventuali esigenze di variazioni del cronoprogramma dell'Intervento di bonifica, anche proposte da Veritas al Comune, previa adeguata motivazione, potranno essere oggetto di apposita richiesta ex art. 10 dell'Accordo di programma. Tali variazioni, efficaci solo a seguito di intervenuta approvazione da parte della Regione del Veneto, saranno altresì tempestivamente comunicate a Veritas.

Articolo 7 (Obblighi di Veritas)

1. È sempre fatto divieto di doppio finanziamento delle spese sostenute per la realizzazione dell'Intervento di bonifica. A tal fine, Veritas è obbligata a rendere sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione in relazione alla singola fattura emessa, in cui venga attestato che spese e costi fatturati non hanno già trovato remunerazione in base ad altro titolo.
2. Veritas, nell'esecuzione dell'Intervento, è tenuta ad ottemperare a tutte le normative in vigore sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro predisponendo tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, anche per ciò che concerne la disciplina dei cantieri temporanei e mobili, mediante utilizzo di adeguata segnaletica, secondo quanto previsto dal Codice della Strada per garantire il lavoro in presenza di traffico stradale.
3. Veritas assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di "responsabilità civile" direttamente connessi all'esecuzione dell'Intervento di bonifica e terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare al Comune e/o a terzi in conseguenza o in dipendenza dell'esecuzione dell'Intervento medesimo, qualora imputabile a Veritas ed in tal senso definitivamente accertato giudizialmente.
4. Nell'espletamento delle attività afferenti all'esecuzione dell'Intervento di bonifica è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal prospetto economico dell'Intervento allegato all'Offerta né determinare un'alterazione del corrispettivo di cui alla Convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.
5. Veritas si impegna, nei limiti di sua competenza e per quanto applicabile, a rispettare le seguenti prescrizioni indicate nell'Accordo di programma:
 - a) dare puntuale attuazione alle norme ed i principi che governano il PNRR e richiamati in premessa alla Convenzione;
 - b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - c) garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea ed il rispetto dei principi (c.d. trasversali) previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari territoriali, ove applicabili secondo quanto previsto dal *Dataset "TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR"* consultabile al sito web di Italia domani, disponibile al seguente link: <https://www.italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data/tag-sostegno-climatico-digitale-pnrr.html>;

- d) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- e) adottare misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e della Circolare RGS n. 33 del 31.12.2021;
- f) raccogliere i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti esterni in caso di procedure di evidenza pubblica;
- g) garantire l’indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei CIG, ove pertinenti;
- h) rispetto del cronoprogramma di cui alla Scheda Intervento, salvo deroghe o proroghe successive;
- i) dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Convenzione, garantendo per quanto di propria competenza, l’avvio tempestivo dell’Intervento di bonifica per non incorrere in ritardi attuativi, concludendo i lavori nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla Convenzione adoperandosi per consentire al Comune di conseguire il target collegato all’Intervento;
- j) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, come definita nel cronoprogramma di cui alla scheda Intervento, relazionando tempestivamente al Comune;
- k) rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, e in particolare del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e della Circolare RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, recante Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente;
- l) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- m) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso l’indicazione, nella documentazione tecnica relativa all’Intervento di bonifica e nella cartellonistica di cantiere che l’intervento è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda i cartelli di cantiere e le targhe;
- n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Comune, su eventuale richieste del Soggetto attuatore e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e a facilitare lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi da quest’ultimo disposti, facilitando altresì le verifiche

dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati;

- o) adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Articolo 8

(Raggiungimento del target della Missione 2, Comparto 4, Investimento 3.4)

Veritas prende atto delle seguenti prescrizioni previste dall’art. 5 del Piano d’azione, impegnandosi a rispettarle, per quanto applicabili e nei limiti della Convenzione:

“2. Il target EU M2C4-25 (T1 2026) è raggiunto quando almeno 70% della somma di tutte le superficie di suolo, oggetto degli interventi finanziati indicati nell’allegato ministeriale e sue eventuali modifiche ai sensi dell’art.12 è stata riqualificata.

3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del Target EU M2C4 in ragione della superficie del suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalità:

a) provvedimento dell’Autorità competente ai sensi del titolo V parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che accerti che il sito non è contaminato ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f) del medesimo decreto legislativo. In tal caso il sito orfano contribuisce al Target EU M2C4-25 per l’intera superficie;

b) certificazione rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 248 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera superficie.

c) relazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che asseveri gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformità al progetto approvato, anche tenendo conto delle attività di verifica prescritte dall’Autorità competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto di asseverazione;

d) relazione finale da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente, ai sensi dell’art. 242 -bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie.

e) certificazione a stralcio rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 248 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.

4. Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura ad almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo interessate dagli interventi finanziari per ciascuna regione o provincia autonoma”.

Articolo 9

(Prestazioni esterne e responsabilità verso terzi)

- 1. Veritas potrà stipulare, nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse

essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa, purché rientranti in una delle voci delle spese ammissibili individuate all'art. 12.

2. Veritas è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti del Comune per il corretto adempimento delle prestazioni di cui alla Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

È onere di Veritas prevedere nei contratti con i terzi fornitori e/o appaltatori una clausola disciplinante l'esonero espresso del Comune di Venezia da ogni responsabilità, diretta e indiretta.

3. Veritas si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni di cui sopra, eventualmente dalla stessa poste in essere.
4. È fatto divieto di cedere a terzi la Convenzione.

Articolo 10 (Obblighi a carico del Comune)

1. Il Comune si impegna a liquidare gli importi fatturati nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 della Convenzione.
2. Il Comune si impegna ad emanare eventuali provvedimenti per la disciplina delle zone ricreative aperte al pubblico nelle aree oggetto dell'Intervento, previa tempestiva richiesta da parte di Veritas.

Articolo 11 (Clausola di adeguamento)

Fatte salvo quanto all'art. 6, qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali rispetto alle modalità di esecuzione dell'Intervento, anche laddove rilevate da parte di Veritas, le stesse saranno prontamente recepite nella Convenzione, laddove ritenute necessarie per il raggiungimento del target finale e previo nulla osta del Soggetto Attuatore, attraverso la stipula di uno specifico atto aggiuntivo a firma delle Parti.

Articolo 12 (Spese ammissibili)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono ammissibili al finanziamento con i fondi PNRR di che trattasi esclusivamente le spese previste all'art. 7 dell'Accordo di programma.
2. I costi ascrivibili alle spese specialistiche dovranno essere rendicontati in conformità con quanto precisato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - FAQ n. 11 e 12, in risposta ai quesiti di interessi generale posti.

Articolo 13 (Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione il Comune procederà all'impegno a favore di Veritas di un importo complessivo pari ad € 4.485.707,64, determinato sulla base del Prospetto Economico riportato in Offerta.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al precedente comma è assicurata dall'Accordo di programma e da successiva Determina di impegno dirigenziale n. _____ del ____ / ____ / ____.



3. Nel pieno rispetto delle regole generali che governano la spesa per l'attuazione del PNRR, il Comune liquiderà a Veritas:
 - a) l'anticipazione del corrispettivo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, se richiesta da Veritas, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima;
 - b) il corrispettivo per l'esecuzione dell'Intervento di bonifica di cui alla Convenzione, determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da Veritas nell'ambito di quanto previsto dal Prospetto Economico dell'Intervento allegato all'Offerta, previa rendicontazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) che saranno emessi nel seguente ordine:
 - b.1) 1° SAL al raggiungimento del recupero del 70% (settanta per cento) della superficie del suolo complessivamente interessato dall'Intervento di bonifica, previa relazione e documentazione attestante i lavori e le prestazioni eseguite;
 - b.2) 2° SAL al raggiungimento del recupero del 90% (novanta per cento) del suolo complessivamente interessato dall'Intervento di bonifica, previa relazione attestante i lavori e le prestazioni eseguite;
 - b.3) SAL finale, al recupero del restante 10% (dieci per cento) del suolo complessivamente interessato dall'Intervento di bonifica, sulla base della rendicontazione trasmessa da Veritas ed attestante la conclusione dell'Intervento medesimo.
4. Qualora Veritas non raggiungesse l'obiettivo del recupero del 70% (settanta per cento) del suolo complessivamente interessato dall'Intervento di bonifica (27.160 m^2), il Comune corrisponderà comunque a Veritas l'importo sostenuto per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni eseguite, detratto, nel caso in cui tale mancato raggiungimento sia imputabile a Veritas, il 5% (cinque per cento) del medesimo importo a titolo di penale.
5. Qualora venisse raggiunto l'obiettivo del recupero del 70% (settanta per cento) del suolo complessivamente interessato dall'Intervento di bonifica (27.160 m^2), ma alla data del 31/03/2026 (salvo proroghe ministeriali) non venissero raggiunte le percentuali previste per l'emissione dei successivi SAL, Veritas emetterà un SAL per lavori e prestazioni eseguite a tale data (o alla nuova data definita dalla proroga) che il Comune provvederà a liquidare a valere sui fondi PNRR per quanto possibile, riservandosi di trovare ulteriori fonti di finanziamento per la prosecuzione dei lavori fino al recupero del 100% (cento per cento) dei suoli da bonificare.
6. Veritas emetterà fattura, unitamente alla rendicontazione analitica dei costi effettivamente sostenuti, per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori (SAL).
Il documento di fatturazione dovrà riportare a fini della regolarità:
 - a) il CUP e il CIG;
 - b) il riferimento "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU";
 - c) il riferimento "Misura M2C4 - Inv.3.4" del PNRR;
 - d) le coordinate bancarie, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per le attività eseguite da Veritas come Stazione Appaltante.Ciascuna fattura sarà trasmessa unitamente all'attestazione che le prestazioni nella stessa richiamate non sono state già oggetto di regolazione con altri fondi pubblici (c.d. doppio finanziamento).

7. Il Comune liquiderà quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni, data fattura, previa verifica di regolarità e completezza della documentazione.
8. Il Comune disporrà il trasferimento delle somme mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato da Veritas. Si precisa che per gli affidamenti *in house*, sulla base della Determina ANAC n. 4/2011 come modificata dalla Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 è prevista la non applicazione della normativa sulla tracciabilità, ma solo l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità per finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza.
9. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per Veritas quando la stessa affidi appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di Stazione Appaltante, confermando altresì l'osservanza degli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
10. Il Comune è tenuto a liquidare esclusivamente le spese ammissibili di cui all'art. 12 della Convenzione, così come regolarmente da Veritas indicate in fattura e correttamente rendicontate.

Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Nei rapporti tra Veritas (*società in house*) e il Comune non operano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., così come precisato all'art. 13, comma 8, della Convenzione.
2. Veritas si impegna a far assumere i già menzionati obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ad eventuali fornitori e contraenti di cui intenda avvalersi nell'esercizio delle attività affidate con la Convenzione, nonché a dare notizia al Comune ed alla Prefettura competente per territorio nel caso di eventuale violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

Articolo 15 (Monitoraggio della Convenzione e controllo)

1. Il Responsabile della Convenzione per il Comune vigilerà affinché le attività oggetto della Convenzione siano eseguite a regola d'arte e nel rispetto della progettualità approvata, degli impegni assunti, dei tempi previsti e delle normative vigenti.
2. Il Responsabile della Convenzione per Veritas vigilerà sulla corretta esecuzione dell'Intervento, secondo le prescrizioni di cui ai Decreti del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 26 del 18/4/2025 e n. 69 del 23/9/2025. Il Responsabile è tenuto, inoltre, alla verifica:
 - a) della coerenza delle spese sostenute con quanto indicato all'art. 12 della Convenzione ed in Offerta;
 - b) del rispetto del principio DSNH, in quanto applicabile;
 - c) della presenza degli elementi di tracciabilità, previsti dalla normativa vigente ed applicabile, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dai propri fornitori;
 - d) dell'adozione di misure atte a contrastare le frodi;
 - e) dell'indicazione nei bandi del titolo dell'intervento e dell'erogazione del finanziamento da parte dell'UE Next Generation EU, al fine di garantire l'assenza di doppio finanziamento;

- f) di informare il Comune sulle cause che potrebbero ritardare il raggiungimento della Conclusione lavori.
3. Il Responsabile della Convenzione per il Comune verificherà mensilmente altresì lo stato di avanzamento dei lavori con riferimento al monitoraggio rafforzato.

Articolo 16 (Garanzie)

1. Il Comune si impegna a garantire a Veritas la piena disponibilità delle aree interessate per le finalità di realizzazione dell’Intervento, anche progressivamente, per singoli lotti funzionali esecutivi.
2. Per la realizzazione dell’Intervento, attesa la rilevanza strategica per l’attuazione delle misure del PNRR di competenza del Comune ed in considerazione delle specificità tecniche necessarie a eseguire lo stesso, Veritas si impegna ad assicurare, per quanto di competenza e nei limiti di effettiva fattibilità temporale ed operativa, la realizzazione delle attività e la loro conclusione nel termine previsto dal cronoprogramma allegato all’Offerta.

Articolo 17 (Risoluzione della Convenzione)

1. Sono considerate cause di risoluzione della Convenzione, qualora imputabili a Veritas:
 - a) il conflitto di interesse, la violazione del divieto di doppio finanziamento, casi di frode o corruzione accertati dalle competenti Autorità ovvero in seguito ai controlli previsti dalla Circolare del Ministero della Transizione Ecologica Prot n. 62711 del 19 maggio 2022;
 - b) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in sede di Offerta;
 - c) la mancata collaborazione con il Comune ai fini dell’individuazione delle azioni correttive previste all’art. 13, comma 2, dell’Accordo di programma;
 - d) il mancato rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH;
 - e) il mancato tempestivo avvio delle attività da parte di Veritas.
2. Nell’evenienza in cui si verifichino le condizioni risolutive di cui al comma che precede, e queste determinino il mancato raggiungimento dell’obiettivo del recupero del 70% (settanta per cento) del suolo interessato dall’Intervento, il Comune potrà procedere secondo quanto previsto all’art. 13, comma 4, della Convenzione.

Articolo 18 (Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza)

1. l’Arch. *Danilo Gerotto* del Comune di Venezia, autorizzato a sottoscrivere la Convenzione, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” e dalla deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 di approvazione del nuovo “*Codice di comportamento interno*” nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 16 del succitato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice di comportamento.

2. Il _____ di Veritas, munito dei necessari poteri in ordine alla sottoscrizione della Convenzione, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale indicate nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 e di cui all'art. 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62.
3. Le Parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che Veritas è società in *house providing* che ha adottato un sistema di prevenzione e gestione del rischio e, in particolare, di prevenzione del rischio corruttivo, che include tra l'altro il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., il Codice Etico integrativo di detto Modello, il Codice Disciplinare, il Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza, la Politica per la Prevenzione della Corruzione, nonché un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 avendo acquisito la certificazione ai sensi della detta norma. Veritas, con riferimento alle prestazioni oggetto della Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico adottato dalla Società.
4. Le Parti si obbligano al rispetto del “Protocollo di legalità” sottoscritto il 7/9/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto e rinnovato il 17/9/2019.

Articolo 19 (Pantoufle)

Veritas si obbliga a non conferire attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il Comune da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo e nei confronti di Veritas ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Articolo 20 (Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso agli atti, nonché quella relativa alla tutela della *privacy* e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 21 (Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della *Privacy* di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 e

ss.mm.ii. recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di *privacy* da rispettare e si impegnano pertanto ad ottemperare alle previsioni normative con separati atti, qualora vengano eseguiti trattamenti di dati personali che implichino una diversa regolamentazione rispetto a quanto disciplinato dal presente articolo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto e, per quanto occorra, convengono che ognuna di esse rimane Titolare del trattamento dei dati personali ed entrambe assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione Veritas acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 22 (Domicilio, registrazione e spese)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:
 - a) per il Comune, presso la sede della Direzione dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, sita in Venezia Mestre, Viale Ancona n. 62;
 - b) per Veritas, presso la sede legale sita in Venezia, Santa Croce n. 489;
2. La Convenzione verrà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a carico di Veritas.

Articolo 23 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione, ciascuna Parte prima di agire in giudizio è tenuta ad esperire un tentativo bonario di componimento. A questo fine, le Parti si obbligano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione formale ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
2. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.



**Articolo 24
(Foro competente)**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della Convenzione, che non siano risolte ai sensi del precedente articolo, è di esclusiva competenza del Foro di Venezia.

Per il COMUNE DI VENEZIA

Il Direttore dell'Area Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile
Arch. *Danilo Gerotto*

Per VERITAS S.p.A.

Allegati:

1. Prospetto tabellare trasmesso dalla Regione del Veneto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota Prot. n. 417766 del 29/8/2025;
2. Scheda Intervento;
3. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) - Comune di Venezia PG/2025/0500063 del 25/09/2025;
4. Offerta Veritas Prot. n. _____ del ____/____/_____.